

La delega di funzioni nel sistema della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Dr. Marco Peraro

Sostituto Procuratore della Repubblica

Padova

Indice degli argomenti



- 1) nozione di delega di funzioni;
- 2) differenza tra delega di funzioni e conferimento di incarico
- 3) origine giurisprudenziale dell'istituto;
- 4) la disciplina espressa del TU 81/2008;
- 5) riflessioni conclusive.

Obblighi del datore di lavoro



- Il **datore di lavoro** è il soggetto obbligato in via principale all'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
- L'art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro) recita: *“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*.

Nozione di delega di funzioni.

- Delega è il trasferimento al delegato di compiti che altrimenti spetterebbero al delegante. Con la delega il delegato viene posto sullo stesso livello del delegante.
- La delega di funzioni è lo strumento con il quale il datore di lavoro può (e a volte deve) trasferire su altri tale obbligazione di sicurezza.

Differenza tra delega di funzioni e conferimento di incarico.

- Diversa dalla **delega di funzioni** è il c.d. **conferimento di incarico** con il quale non si opera un trasferimento di compiti dal delegante al delegato, ma si crea un'altra figura aziendale che sarà, in quanto tale, titolare di doveri suoi propri in tema di sicurezza: è il caso della nomina di un determinato soggetto quale “capo reparto” o “dirigente”, cui consegue per questi l'assunzione degli obblighi di sicurezza previsti dalla legge, senza che vi sia un esonero del datore di lavoro dagli obblighi suoi propri.

condizioni di ammissibilità e di validità della delega di funzioni elaborate dalla giurisprudenza:



- a) notevoli dimensioni dell'impresa e complessità tecnico-organizzativa della stessa, in relazione alla necessità di operare la ripartizione;
- b) idoneità tecnico-professionale del soggetto delegato;
- c) dettagliata specificazione dei compiti oggetto della delega;
- d) accettazione della delega da parte del delegato;
- e) attribuzione al soggetto delegato di ampi poteri di autonomia tecnico-decisionale, e poteri di "spesa";
- g) assenza di ingerenza da parte del delegante sull'operato del delegato;
- h) forma scritta, in relazione alle necessità di prova rigorosa dell'atto e dei suoi contenuti.



Art. 16 (Delega di funzioni) TU 81/2008 comma primo

- *“1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:*
- *a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;*
- *b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
- *c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
- *d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.*
- *e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.*

Art. 16 (Delega di funzioni) TU 81/2008 secondo comma



- *“2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità*

Art. 16 (Delega di funzioni) TU 81/2008 terzo comma



- *“3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”.*

Art. 16 (Delega di funzioni) TU 81/2008 comma tre bis



- *“3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate”.*

art. 17 t.u. 81/08 obblighi del datore di lavoro non delegabili:



- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28, ovvero il Documento di valutazione dei Rischi;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Riflessioni conclusive.

- La “**delega di funzioni**” deve essere vista dal datore di lavoro come un’opportunità e non come una via di fuga.

